



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-05-2020 (punto N 26)

Delibera N 595 del 11-05-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIOVANNA BIANCO

Estensore IRENE CHIRIZZI

Oggetto

COVID-19 "Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio"

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Senza rapporti di clientela
2	Si	Cartaceo+Digitale	Attività commerciali
3	Si	Cartaceo+Digitale	uffici privati

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sono state dettate disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia;

Visto il Protocollo del 24 aprile 2020 sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e parti sociali “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;

Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni” è stata revocata la sopra citata ordinanza n. 38 e sono state dettate ulteriori e nuove disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia;

Considerato che nella sopra citata ordinanza 48/2020 sono riportate specifiche misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri ed è specificatamente disposto quanto segue relativamente al protocollo anti-contagio:

- *I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.*

- *L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione <https://www.regione.toscana.it>. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.*

- *Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anticontagio.*

- *I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.*

- *Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.*

- *E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;*

Considerato che nella sopra citata Ordinanza 38/2020 relativamente al protocollo anti-contagio, era stato indicato:

- *L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.*

Ritenuto opportuno, viste le tante richieste pervenute, e al fine di agevolare più possibile la modalità di trasmissione da parte delle imprese, di ripristinare la modalità di trasmissione del protocollo anti-contagio tramite indirizzo e-mail, introdotta dall’ordinanza 38/2020, oltre alla nuova modalità di compilazione on line introdotta dall’ordinanza 48/2020;

Ritenuto, altresì, opportuno prorogare la scadenza per la trasmissione dei protocolli, con la finalità di agevolare il massimo rispetto dell'applicazione delle procedure anti-contagio;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. il protocollo anti-contagio, di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso a Regione Toscana con le seguenti modalità:

- compilazione on line sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;
- trasmissione tramite e-mail all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l'attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione;
- non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.

2. Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:

- Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
- Allegato 2: Format per attività commerciali;
- Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.

3. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite e-mail, all'indirizzo e-mail sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

4. Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.

5. Come già specificato dall'ordinanza 48/2020, le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anticontagio.

6. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio. La verifica è principalmente finalizzata a valutare l'efficacia delle procedure di sicurezza anti contagio adottate, a informare e assistere imprese, attività commerciali e lavoratori in genere per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contenere al massimo la diffusione del COVID-19;

7. Il presente provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione regionale;

8. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge;

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNA BIANCO

Il Direttore Generale
CARLO RINALDO TOMASSINI